

REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA SUI CONTI DI PAGAMENTO











(i) INTRODUZIONE

Lo scorso 11 gennaio sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea i seguenti Regolamenti attuativi della Direttiva 2014/92/UE "sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base" (c.d. "Payment Account Directive", di seguito "PAD"):

- Regolamento Delegato (UE) 2018/32 del 28 settembre 2017 concernente le "norme tecniche di regolamentazione per la terminologia standardizzata dell'Unione per i servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento" (di seguito "Regolamento UE 2018/32";
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/33 del 28 settembre 2017 concernente le "norme tecniche di attuazione con riguardo al formato di presentazione standardizzato del riepilogo delle spese e del suo simbolo comune" (di seguito "Regolamento UE 2018/33");
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/34 del 28 settembre 2017 concernente le "norme tecniche di attuazione con riguardo al formato di presentazione standardizzato del documento informativo sulle spese e del suo simbolo comune" (di seguito "Regolamento UE 2018/34").

Al fine di contestualizzare le regole tecniche previste nei suddetti Regolamenti e di delinearne l'ambito di applicazione, appare utile ripercorrere prima brevemente le fasi di attuazione della PAD a livello europeo e nazionale.

(ii) BACKGROUND NORMATIVO: LA PAD E IL RELATIVO RECEPIMENTO NELL'ORDINAMENTO INTERNO

La PAD ha armonizzato a livello europeo le disposizioni sulla trasparenza delle spese applicate ai conti di pagamento al fine di favorire una maggiore mobilità finanziaria dei consumatori nell'ambito del mercato europeo dei servizi di pagamento.

In particolare, le principali novità introdotte dalla PAD consistono in:

a. l'introduzione di una terminologia standardizzata in tutta l'Unione Europea per i servizi più comunemente legati a un conto di pagamento;





- b. l'introduzione di modelli informativi standardizzati per la rappresentazione delle spese applicate ai conti di pagamento e per il riepilogo delle stesse in corso di esecuzione del contratto, al fine di facilitare la comparazione con altri prodotti offerti sul mercato;
- c. la disciplina dei siti web per il confronto tra le offerte relative ai conti di pagamento (c.d. "comparatori");
- d. l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento di consentire, su richiesta del cliente, il trasferimento del conto di pagamento ad un altro prestatore di servizi senza oneri a carico del cliente stesso;
- e. l'offerta da parte degli enti creditizi a tutti i consumatori di c.d. "Conti di Base", ossia di conti di pagamento che includono una serie di servizi minimi (es. deposito di fondi, prelievo di contante, esecuzione di operazioni di pagamento nell'ambito dell'Unione Europea, etc.).

La PAD è stata recepita nell'ordinamento interno con il Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 37 (di seguito "**D.Lgs. 37/2017**"), che ha modificato il Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (recante "testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", di seguito "**TUB**"), introducendo nel Titolo VI il nuovo Capo II-ter recante "disposizioni particolari relative ai conti di pagamento". Nello specifico, tale intervento di modifica ha avuto ad oggetto: (i) la trasparenza e la comparabilità delle spese relative al conto di pagamento (sez. I, Capo II-ter, Titolo VI del TUB); (ii) il trasferimento dei servizi di pagamento connessi al conto di pagamento (sez. II, Capo II-ter, Titolo VI del TUB) e (iii) il conto di base (sez. III, Capo II-ter, Titolo VI del TUB).

Le disposizioni in argomento hanno inoltre trovato attuazione da parte della Banca d'Italia attraverso un intervento del 3 agosto 2017 di modifica delle disposizioni sulla "trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari finanziari" (Provvedimento del 29 luglio 2009 e successive modifiche) (¹).

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) è inoltre incaricato di emanare, sentita la Banca d'Italia, disposizioni attuative in merito alle procedure di accreditamento dei siti internet comparatori dei conti di pagamento offerti sul mercato nonché in merito alle caratteristiche del conto di base.

(iii) REGOLAMENTI UE - AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO

I Regolamenti UE 2018/32, 2018/33 e 2018/34, come di seguito meglio descritti, hanno specificamente ad oggetto l'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) sopra indicate, ossia l'elaborazione di terminologie e modelli informativi contrattuali standardizzati, comuni a tutti i conti di pagamento offerti nel territorio dell'Unione

⁽¹) Nell'intervento dell'agosto scorso non sono state adottate le misure regolamentari di attuazione dei Regolamenti UE, in quanto successivi (cfr. paragrafo *viii* che segue).





Europea.

I Regolamenti UE si applicano a tutti i prestatori di servizi di pagamento nell'ambito del territorio dell'Unione Europea, ossia banche, IMEL e Istituti di Pagamento autorizzati dalle Autorità di Vigilanza Europee.

Nell'ambito dell'ordinamento interno, pertanto, tali disposizioni saranno applicabili anche a tutti i prestatori di servizi di pagamento comunitari, operanti in Italia tramite succursale o in regime di libera prestazione di servizi. Ciò al fine di favorire la mobilità dei consumatori nella sottoscrizione di conti di pagamento offerti non solo da prestatori di servizi di pagamento nazionali, ma anche europei.

Inoltre, in via interpretativa, si ritiene che i Regolamenti si applichino anche ai prestatori di servizi di pagamento extra-comunitari che operano in Italia tramite succursale o in libera prestazione di servizi. Ciò in considerazione della *ratio* insita nella normativa europea, ossia tutelare i consumatori nella comprensione dei servizi offerti e nella comparazione delle spese applicate dagli operatori presenti nel mercato comunitario dei servizi di pagamento, indipendentemente dallo Stato d'origine degli stessi.

(iv) REGOLAMENTO UE 2018/32

Il Regolamento UE 2018/32, ai sensi dell'art. 3 par. 4 della PAD (recepito nell'art. 126-undecies del TUB), ha introdotto un elenco di termini e definizioni standard che tutti i prestatori di servizi di pagamento devono utilizzare nei contratti e in ogni comunicazione con i consumatori per indicare i servizi collegati ai conti di pagamento.

Si osserva che i termini e le definizioni riportate nel suddetto elenco riguardano solo alcuni dei servizi collegati ai conti di pagamento, ossia quelli che l'EBA ha individuato come "comuni" alla maggioranza degli Stati Membri. Pertanto – salva la possibilità di revisione ogni quattro anni - i termini standardizzati sono attualmente otto (²) e, per ciascuno di essi, è fornita la relativa definizione in tutte le lingue dell'Unione Europea.

La Banca D'Italia, in quanto autorità nazionale competente, dovrà pubblicare l'elenco dei termini e delle definizioni relative ai servizi più rappresentativi collegati ai conti di pagamento entro tre mesi dall'entrata in vigore del Regolamento in oggetto (*i.e.*: aprile 2018).

Via degli Omenoni, 2 20121 Milano T +39 02 3041 331 F +39 02 3041 3333 www.5lex.it

⁽²⁾ I termini standardizzati sono previsti dal Regolamento UE 2018/32 sono: "tenuta conto", "rilascio di una carta di debito", "rilascio di una carta di credito", "fido", "bonifico", "ordine permanente di bonifico", "addebito diretto" e "prelievo di contante".





(v) REGOLAMENTO UE 2018/33

Ai sensi dell'art. 5 par. 4 della PAD (recepito nell'art. 126-duodecies del TUB) tutti i prestatori di servizi di pagamento sono obbligati a fornire ai consumatori, almeno una volta all'anno, un riepilogo delle spese sostenute e dei tassi di interesse eventualmente applicati per i servizi collegati al conto di pagamento.

Al fine di agevolare il consumatore nella comparazione delle spese applicate al proprio conto di pagamento rispetto a quelle di altri conti offerti sul mercato, la PAD ha delegato la Commissione Europea ad adottare un modello di "Riepilogo delle Spese" standardizzato, da utilizzare in tutti gli Stati Membri, nonché a dare istruzioni specifiche per la relativa compilazione.

Il Regolamento in oggetto introduce, pertanto, il modello standard di "Riepilogo delle Spese", contraddistinto da un simbolo comune a cui può essere affiancato il logo del prestatore dei servizi di pagamento, e fornisce specifiche istruzioni formali e sostanziali sulle modalità di compilazione dello stesso.

In particolare, il "Riepilogo delle Spese" è composto da tre sezioni:

- nella prima sezione sono indicate le informazioni di carattere generale in merito alle parti contrattuali e al conto di pagamento (es. dati anagrafici e di contatto del prestatore di servizi di pagamento e del titolare del conto di pagamento, dati relativi al conto di pagamento, periodo di rendicontazione etc.). Tale sezione è accompagnata da una dichiarazione, anch'essa standardizzata e immodificabile, relativa allo scopo e al contenuto del documento;
- 2) nella seconda sezione del modello standard è prevista una tabella riassuntiva dei totali delle spese sostenute e degli interessi versati e maturati;
- 3) infine, nella terza sezione sono riportate tabelle di dettaglio delle spese sostenute per ciascun servizio e degli interessi maturati e addebitati. Con particolare riferimento alle prime, si rileva che il legislatore comunitario ha previsto regole specifiche per la rappresentazione separata delle spese relative al conto di pagamento rispetto a quelle di pacchetti di servizi collegati allo stesso. Ciò al fine di consentire al consumatore di comprendere agevolmente il contenuto di tali pacchetti e dei relativi costi.

È prevista, inoltre, la possibilità di indicare informazioni supplementari e di utilizzare marchi commerciali, nel rispetto comunque di specifici criteri di collocazione e di formattazione ivi indicati.

Il modello standard di "Riepilogo delle Spese", così come graficamente rappresentato nel Regolamento, non può essere modificato, se non nel rispetto delle condizioni e dei requisiti formali espressamente indicati nel Regolamento stesso.





(vi) REGOLAMENTO UE 2018/34

Come previsto dall'art. 4 par. 6 della PAD (recepito nell'art. 126-duodecies del TUB), il Regolamento UE 2018/34 introduce il formato standard del "Documento Informativo delle Spese" che ciascun prestatore di servizi è tenuto a fornire al consumatore prima della stipula del contratto.

Anche tale Regolamento ha lo scopo di introdurre nella prassi contrattuale un documento informativo uniforme per tutti gli operatori del mercato europeo dei servizi di pagamento, che consenta ai consumatori di mettere a confronto offerte differenti e valutare consapevolmente le più appropriate alle relative esigenze.

Il modello di "Documento Informativo" introdotto dal Regolamento è suddiviso in tre sezioni, la prima delle quali prevede, oltre all'apposizione del simbolo comune europeo, le informazioni relative al prestatore di servizi di pagamento, il nome del conto e la data dell'ultimo aggiornamento, nonché le dichiarazioni standard in merito allo scopo e al contenuto del documento stesso.

Nella seconda sezione è riportata una tabella rappresentativa nel dettaglio di tutte le spese applicate al conto di pagamento. Anche il "Documento Informativo" prevede la rappresentazione separata delle spese relative al conto di pagamento rispetto a quelle eventualmente inerenti il pacchetto di servizi collegato al conto stesso.

È inoltre prevista una tabella relativa alle spese supplementari che il prestatore di servizi dovesse applicare in caso di superamento dei limiti di utilizzo dei servizi previsti nei pacchetti.

Nella terza e ultima sezione è prevista l'indicazione dei costi complessivi annuali.

Anche il modello in oggetto, così come il "Riepilogo delle Spese", può essere modificato nei limiti di quanto espressamente indicato nel Regolamento e deve essere compilato nel rispetto delle specifiche formali ivi indicate.

(vii) ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

I Regolamenti UE sono entrati in vigore per tutti gli Stati Membri il 31 gennaio 2018 e sono direttamente applicabili nell'ordinamento interno.

Ciò nonostante, ai sensi del nuovo art. 126-duodecies del TUB, la Banca d'Italia dovrà emanare, entro 180 giorni dalla loro entrata in vigore, le istruzioni per la compilazione del "Documento Informativo" e del "Riepilogo delle Spese" in modo tale da coordinare le disposizioni contenute nei Regolamenti UE con quelle regolamentari nazionali in tema





di trasparenza, come modificate il 3 agosto scorso (3). Il D.Lgs. 37/2017 prevede, quindi, che tali disposizioni saranno applicabili solo dopo che saranno trascorsi 180 giorni dall'emanazione delle suddette norme di attuazione da parte dell'Autorità di Vigilanza.

* * *

⁽³) In particolare, con l'emanazione delle suddette disposizioni Banca d'Italia stabilirà anche i casi e le modalità di calcolo, comunicazione e presentazione di un apposito indicatore sintetico di costo relativo al conto di pagamento, che dovrà essere incluso almeno nel "Documento informativo sulle spese".